

REGOLAMENTO PER LA MANOMISSIONE DI AREE STRADALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica in tutti i casi di manomissione di aree stradali eseguito da enti, società, imprese e privati per:

- ?? posa di sottoservizi di qualunque natura;
- ?? allacciamento delle singole utenze agli stessi;
- ?? qualsiasi altro tipo di intervento che comporti comunque l'interessamento della sede stradale e delle banchine laterali.

In particolare il regolamento si applica nei casi di intervento su:

- a) strade comunali;
- b) strade non di proprietà comunale i cui oneri di manutenzione siano a carico del comune a seguito di disposizioni legislative o di accordi con i proprietari
- c) strade non di proprietà comunale nei casi in cui i proprietari non rinuncino esplicitamente all'applicazione del presente regolamento;
- d) parcheggi comunali o in uso al Comune i cui oneri di manutenzione siano a carico dello stesso;
- e) aree patrimoniali comunali.

ART. 2 PERMESSO DI MANOMISSIONE

Gli interventi che comportano la manomissione delle aree di cui all'art. 1 sono soggette alla concessione del permesso da parte del competente servizio dell'ufficio tecnico comunale, al quale va presentata la relativa domanda previo versamento di un deposito cauzionale, corredata dagli elaborati grafici necessari per valutare l'entità dell'intervento.

Nel caso di interventi sulle aree di cui al punto b) e c) dell'art. 1 alla richiesta di concessione di permesso dovrà essere allegata anche l'autorizzazione dei proprietari delle aree interessate dalla manomissione.

La concessione del permesso deve essere conseguita esplicitamente e, su richiesta dell'interessato, può essere compresa in eventuali altri atti rilasciati dagli uffici comunali necessari per l'esecuzione dell'intervento.

Il permesso di manomissione contiene le prescrizioni tecniche, le date di inizio e fine lavori e le tempistiche da rispettare per l'esecuzione dello scavo e per il successivo ripristino.

In mancanza dell'esecuzione dei lavori entro i termini prescritti, il permesso si intende scaduto e ne dovrà essere richiesto il rinnovo in forma semplificata alla scadenza.

L'ufficio potrà revocare o modificare le concessioni di permesso in qualsiasi momento per motivi sopravvenuti di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta alla corresponsione di alcun indennizzo.

Lo schema di domanda e gli elaborati grafici da allegare, le prescrizioni tecniche e le tempistiche di ripristino da osservare sono stabilite con atto del funzionario responsabile del servizio.

La concessione del permesso di manomissione e del rinnovo in forma semplificata sono soggetti al pagamento di diritti, i cui importi sono variati con cadenza biennale.

COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

ART. 3 DEPOSITO CAUZIONALE

Il deposito cauzionale da versarsi a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte della manomissione e del conseguente ripristino delle aree di cui all'art. 1 è commisurato alle dimensioni dell'intervento, secondo la tabella riportata in allegato 1.

L'entità dei depositi cauzionali riportati nell'allegato 1 è aggiornata con periodicità biennale.

Il deposito cauzionale può essere prestato anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.

È ammessa la presentazione di fideiussioni cumulative da parte di enti o società che operano con frequenza sul territorio comunale; l'importo di tali fideiussioni è funzione del numero e dell'entità medi degli interventi eseguiti nel corso dei tre anni precedenti.

ART. 4 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE – INTERVENTI SOSTITUTIVI

Il richiedente, al quale verrà concesso il permesso di manomissione, dovrà rispettare le disposizioni tecniche contenute nel permesso stesso, con particolare riguardo a quelle inerenti le fasi di ripristino dello scavo.

Nel caso in cui la manomissione delle aree di cui all'art. 1 non venga ripristinata come da disposizioni, l'ufficio tecnico provvederà a sollecitare al richiedente il ripristino via fax o e-mail, con indicazione dei tempi entro i quali intervenire.

In mancanza di tale intervento l'ufficio tecnico provvederà autonomamente, introitando in tutto o in parte il deposito cauzionale relativo; l'entità della trattenuta del deposito cauzionale sarà determinata dal responsabile del servizio, in funzione dell'entità dei lavori non eseguiti da parte del richiedente.

ART. 5 RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE

Trascorsi 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di ripristino dell'area manomessa, il deposito cauzionale potrà essere svincolato dall'ufficio tecnico.

Tale svincolo sarà subordinato alla verifica di:

- ~~///~~ corretta esecuzione dei lavori di ripristino;
- ~~///~~ assenza di pendenze riguardanti richieste di rimborsi assicurativi per danni subiti da terzi nell'ambito dell'area di competenza comunale di cui all'art. 1 e dovuti all'intervento realizzato.

Il deposito cauzionale non verrà restituito, o verrà restituito parzialmente, come descritto al precedente art. 4, nel caso di interventi di ripristino –parziali o totali- eseguiti dall'ufficio tecnico per inerzia del richiedente.

ART. 6 SANZIONI

La manomissione delle aree di cui all'art. 1 senza la richiesta della necessaria concessione comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 25 del D. Lgs. 285/92.

Oltre alla mancata restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale di cui all'art. 5, il mancato rispetto delle prescrizioni emanate dall'ufficio relative all'intervento sulle aree di cui all'art. 1, comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 25 del D. Lgs. 285/92.

ALLEGATO 1

IMPORTI DEI DEPOSITI CAUZIONALI

INTERVENTI SU AREE ASFALTATE

Interventi di scavo aventi lunghezza fino a tre metri e larghezza non superiore a un metro
€ 300

Per ogni metro successivo di lunghezza di scavo € 100

Per ogni metro successivo di larghezza di scavo € 100

INTERVENTI SU AREE STERRATE

Interventi di scavo aventi lunghezza fino a tre metri e larghezza non superiore a un metro
€ 150

Per ogni metro successivo di lunghezza di scavo € 50

Per ogni metro successivo di larghezza di scavo € 50

DIRITTI DI SEGRETERIA

Concessione o rinnovo permesso di manomissione

Sono quelli contenuti nella tabella dei diritti di segreteria in materia edilizia, urbanistica e stradale, punto H, pari a

€ 27,59